

Codice A1610B

D.D. 8 ottobre 2021, n. 647

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CHIERI (TO) - Intervento: Installazione di nuova SRB per rete di telefonia mobile - Cod. Impianto: ILIAD TO10023\_006 CHIERI BAJIS - Via Gionchetto snc (F. 53, Map. 122). Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO DD 647/A1610B/2021**

**DEL 08/10/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1610B - Territorio e paesaggio**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CHIERI (TO) – Intervento: Installazione di nuova SRB per rete di telefonia mobile – Cod. Impianto: ILIAD TO10023\_006 CHIERI BAJIS - Via Gionchetto snc (F. 53, Map. 122). Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza della Ditta Iliad Italia spa pervenuta dallo Sportello Unico per le Attività produttive del Comune di Chieri (TO) volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

#### *determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia

dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)  
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*  
*paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it*

*Classif. 11.100/GESPAE/851/2020A/A1600A*

*Rif. n. 65699/A1610B del 07/06/2021*

*Rif. n. 90048/A1610B del 30/07/2021*

## **RELAZIONE**

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune: Chieri (TO)  
Intervento: Installazione di nuova SRB per rete di telefonia mobile - Cod.  
Impianto: ILIAD TO10023\_006 CHIERI BAJIS - Via Gionchetto snc (F. 53  
Map. 122)  
Istanza: ILIAD ITALIA SPA

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dallo Sportello Unico per le Attività produttive del Comune di Chieri (TO), in data 07/06/2021, con nota prot. n. 23246 del 07/06/2021, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti, tramite PEC, dallo Suap di Chieri (TO), in data 30/07/2021, con nota prot. n. 34704 del 30/07/2021,

considerato che l'intervento previsto consiste nella realizzazione di una nuova stazione radio base costituita da un palo poligonale in carpenteria metallica (30.00 m fusto palo più 6.00 m di pennone porta antenne), con base costituita da un plinto di fondazione e platea in c.a. con sviluppo in pianta pari a 6.50 per 6.50 m. L'area di base, all'interno della quale verranno collocati gli apparati a terra, sarà recintata con una rete plastificata a integrata con siepi arboree di specie autoctone e l'accesso al sito avverrà tramite un cancello pedonale;

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

considerato che l'intervento si colloca in area pianeggiante agricola posta ai margini meridionali dell'abitato di Chieri, accessibile da una strada vicinale fiancheggiata da terreni agricoli e, nei pressi del sito di impianto, da un insediamento costituito da alcuni capannoni prefabbricati,

preso atto, che a parte l'insediamento sopra richiamato, il contesto di riferimento nel suo complesso risulta prettamente agricolo e libero da edificazioni e costituisce un elemento da preservare di alternanza e interruzione all'interno del tessuto urbanizzato,

preso atto, a seguito delle integrazioni pervenute che:

- la localizzazione dell'intervento tiene conto del Regolamento vigente per l'installazione e l'esercizio degli impianti per la telefonia cellulare approvato dal Comune di Chieri e che l'impianto più prossimo a quello in progetto non risulta idoneo all'integrazione nella rete ILIAD Italia;
- è stata ulteriormente verificata la visibilità dell'impianto dalla SS.13 e dalla viabilità di accesso all'area, verificando l'efficacia di diverse colorazioni del palo porta antenne attraverso specifiche fotosimulazioni;
- è stato previsto l'impiego di recinzione in legno per delimitare l'area alla base dell'antenna con schermatura attraverso l'impianto di specie arbustive autoctone;
- non è stato possibile prevedere ulteriore piantumazione lungo la strada vicinale in quanto i terreni adiacenti non sono in disponibilità della società richiedente;

tenuto conto del contesto agricolo pianeggiante all'interno del quale verrà inserito il nuovo impianto e della presenza di alcuni gruppi di alberature nei pressi,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr e in particolare accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs 42/2004 c) - fascia spondale dei 150 m del Rio Del Vallo in quanto non ne compromette le caratteristiche di naturalità,

considerato che le opere così come proposte e alle condizioni riportate non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- si preveda l'impianto lungo il perimetro della recinzione in legno e lungo il percorso di accesso al sito la piantumazione con esemplari arbustivi integrati con esemplari arborei di specie autoctone in maniera tale da garantire un mascheramento più efficace dell'impianto;
- si impieghi per il palo colorazione verde tenue tipo ral 6011 per un primo tratto di altezza pari a circa 5-8 metri (che dovrà confondersi con la vegetazione piantumata alla base), prevedendo poi per la restante parte del palo così come per le antenne, colorazione grigio chiaro opaco che si confonda con il cielo.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

| N. progr. | Descrizione elaborato                 | Descrizione/Nomefile  |
|-----------|---------------------------------------|---|
| 1         | <i>Trasmissione istanza Suap</i>      | Richiesta_par_ente.pdf.p7m                                    |
| 2         | <i>Istanza di autorizzazione</i>      | Istanza_Aut_Paesaggistica.pdf.p7m                             |
| 3         | <i>Relazione paesaggistica</i>        | Relazione Paesaggistica.pdf.p7m                               |
| 4         | <i>Inquadramento</i>                  | Allegato E Paeaggistica.pdf.p7m                               |
| 5         | <i>Elaborati grafici</i>              | Allegato F Paeaggistica.pdf.p7m                               |
| 6         | <i>Relazione integrativa</i>          | TO10023_006 Relazione con Foto Simulazioni.pdf.p7m            |
| 7         | <i>Elaborato grafico integrativo</i>  | Integrazione prospetto con recinzione in legno.pdf.p7m        |
| 8         | <i>Comunicazioni integrative</i>      | Istanza DIg259_03_Chieri Bajs_ILIAD_riscontro regione.pdf.p7m |
| 9         | <i>Trasmissione integrazioni Suap</i> | Comunicazione generica.pdf.p7m                                |

Il Funzionario Istruttore  
*Arch. Elisa Olivero*

Il Dirigente del Settore  
**Arch. Giovanni Paludi**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

TORINO,

Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia  
e territorio  
paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

E p.c.

Prot. n.                      Class.                      All.

**OGGETTO:** Risposta al foglio prot. 91362 del 03/08/2021 e prot. 80351 del 09/07/2021  
**AMBITO E SETTORE:** Tutela paesaggistica/Tutela archeologica  
**DESCRIZIONE:** CHIARI - (TO)  
Installazione di nuova SRB per rete di telefonia mobile - Cod. Impianto: ILIAD  
TO10023\_006 CHIARI BAJA  
via Gionchetto, snc - 10023  
**DATA RICHIESTA:** data di arrivo richiesta 03/08/2021  
protocollo entrata richiesta n.14968 del 2021-08-03 e 13118 del 09/07/2021  
**RICHIEDENTE:** ILIAD ITALIA Spa  
Privato  
**PROCEDIMENTO:** Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.; art. 90 D.Lgs. 42/2004)  
**PROVVEDIMENTO:** PARERE VINCOLANTE  
**DESTINATARIO:** Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e territorio  
Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte – Settore Territorio e Paesaggio per l'intervento di cui all'oggetto;  
considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Dato atto che codesto Ente ha accertato che l'intervento in oggetto rientra nei disposti di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004;

esaminate la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 7 dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.;

verificata la conformità dell'intervento con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte;

questa Soprintendenza per quanto concerne la tutela paesaggistica, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime parere favorevole all'intervento proposto ferme restando le condizioni espresse dalla Regione Piemonte.

Per quanto attiene la tutela archeologica, esaminata la documentazione trasmessa e la localizzazione dell'opera in epigrafe, sulla base dei dati di archivio presso i Ns uffici, si ravvisa un potenziale rischio archeologico alto per il sito interessato dalla posa della nuova stazione radio mobile, in quanto esso si colloca in prossimità dei resti di un insediamento medievale (circa 600 m ca. di distanza), individuati tra via Gionchetto e via Tetti Fasano ed indagato nel 2005-2006 sotto la direzione di questo Ufficio. Inoltre i resti di un impianto rustico di età romana insistono nell'area compresa tra strada Fontaneto e via Giuseppe Cafasso, a circa 500 m. dal sito oggetto dell'intervento.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si raccomanda, come misura cautelativa allo scopo di evitare rinvenimenti archeologici in corso d'opera e possibili danneggiamenti a strutture e depositi archeologici, l'esecuzione di un sondaggio preventivo di verifica in corrispondenza dell'area dove verrà posata la fondazione della stazione radio, eseguito alla presenza di operatori archeologi.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE

*Luisa Papotti*

(documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 e ss. Del D.Lgs. 82/2005 e smi. )

I funzionari incaricati

arch. Manuela PRATISSOLI (tel. 011.5220492 – [manuela.pratissoli@beniculturali.it](mailto:manuela.pratissoli@beniculturali.it))

dott. Alessandro QUERCIA (tel. 011.19524457 – [alessandro.querchia@beniculturali.it](mailto:alessandro.querchia@beniculturali.it))



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 - 10122

<http://www.sabap-to.beniculturali.it> - EMAIL: [sabap-to@beniculturali.it](mailto:sabap-to@beniculturali.it) – PEC: [mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it)  
Tel.+39.011.5220411 - Fax +39.011.4361484 CF: 97792120012 - CODICEIPA: GU6670